REGOLAMENTO (CEE) N. 2612/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere in possesso degli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2462/76 (3), stabilisce all'articolo 8 che, per i foraggi disidratati, il documento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76 deve essere presentato o la cauzione deve essere costituita entro un massimo di 15 giorni dalla fine del mese durante il quale i prodotti sono usciti dallo stabilimento di disidratazione ; che, a causa di difficoltà amministrative in alcuni Stati membri, non sempre questa data limite ha potuto essere rispettata ; che essa deve essere pertanto modificata ;

considerando che, verso la fine del regime in questione, le operazioni che comportano l'obbligo di costituire la cauzione, in particolare le importazioni di prodotti proteici, rischiano di rallentare ; che, al fine di evitare un'eventuale penuria di tali prodotti nella Comunità, è opportuno prevedere lo svincolo delle cauzioni costituite durante gli ultimi giorni del regime ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 677/76, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti ai fini della loro trasformazione sotto un regime di controllo doganale, allorché essi siano destinati ad essere esportati interamente o parzialmente sotto forma di prodotti di compensazione ; che è necessario disporre che, in caso di rilascio di tale autorizzazione, le autorità competenti procedano ad un controllo dei quantitativi importati in base al regime di cui sopra e stabiliscano inoltre le misure da applicare qualora il titolare dell'autorizzazione non sia in grado in ripresentare a dette autorità prodotti che dovrebbero trovarsi ancora sotto il regime medesimo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 677/76 viene modificato come indicato negli articoli che seguono.

Articolo 2

L'articolo 8, lettera c), è completato come segue :

« Tuttavia, questa data limite si applica per la prima volta a decorrere dal 15 agosto 1976 ».

Articolo 3

All'articolo 10 paragrafo 1, viene aggiuto il seguente testo :

« h) fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, su presentazione della prova che è stata costituita dopo il 25 ottobre 1976 ».

Articolo 4

L'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, è modificato come segue :

« Allorché i prodotti di cui al primo comma sono immessi in libera pratica tal quali ovvero dopo trasformazione, deve essere presentato il "certificato proteine" applicabile, se del caso, al prodotto effettivamente immesso in libera pratica.

Al termine del periodo di applicabilità del regime di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 563/76, gli Stati membri procedono ad un controllo dei quantitativi importati in base al regime descritto al primo comma. Se, nel corso di tale controllo, il titolare dell'autorizzazione di cui al primo comma non è in grado di ripresentare alle autorità competenti i prodotti che dovrebbero ancora trovarsi — tal quali o dopo trasformazione — sotto il regime di cui sopra, fatte salve le misure nazionali, deve fornire alle autorità competenti il documento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 563/76 comprovante l'acquisto e la denaturazione di un quantitativo di latte scremato in polvere corrispondente all'importo della cauzione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(2) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.
(3) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 25.

che egli sarebbe tenuto a costituire onde ottenere il rilascio di un "certificato proteine" per il quantitativo di prodotti che avrebbe dovuto ripresentare. Qualora il documento menzionato qui sopra non venga fornito entro i termini di cui al paragrafo 4, un importo equivalente all'importo della cauzione deve essere pagato dal titolare, fatti salvi gli interessi di mora eventualmente esigibili. La somma riscossa dalle autorità competenti è considerata cauzione incamerata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 563/76 ».

Articolo 5

All'articolo 12, primo trattino, la data del 10 ottobre 1976 viene modificata dalla data del 29 ottobre 1976.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione